

# COMUNE DI COLOGNOLA AI COLLI - VERONA

## REVISORE UNICO DEI CONTI

### Parere sulla proposta di approvazione del primo aggiornamento al piano triennale del fabbisogno di personale 2024/2026 ai sensi dell'art.19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448

In data 20 febbraio 2024, presso il proprio studio in Mirano VE, il Revisore dei Conti Ivana Simionato,

**preso atto** della proposta di deliberazione di Giunta Comunale in oggetto n. 23 del 16/02/2024 e relativi allegati, relativa al Piano integrato di attività e di organizzazione (PIAO) 2024-2026 e più precisamente in merito alla sezione 3.3 Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP);

**rilevato che** l'Ente ha provveduto a ricalcolare le proprie capacità assunzionali tenuto conto delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17-03- 2020 pubblicato in G.U. n. 108 del 27-4-2020 in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 33 comma 2 del Decreto Legge 30 aprile 2019 n. 34 convertito in legge 28 giugno 2019, n. 58 che modifica il regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni;

**considerato** che la spesa annua per assunzioni prevista nell'allegato è la seguente:

€ 154.111,36 per l'anno 2024

€ 0,00 per l'anno 2025

€ 0,00 per l'anno 2026

**dato atto** che l'Ente non ha necessità di derogare ai succitati limiti di spesa ricorrendo all'utilizzo dei resti assunzionali ancora a disposizione;

**preso atto**, inoltre, che la spesa di personale prevista per il 2024-2026 è comprensiva del costo presunto dei rinnovi contrattuali per il personale dirigente e non dirigente per gli esercizi 2024-2026;

**considerato** che la verifica di congruità effettuata sui dati dell'ultimo rendiconto approvato, anno 2022, ha posto l'Ente tra i "virtuosi";

**ricordato** che gli Enti non possono procedere ad alcuna assunzione se:

- non hanno adottato il Piano triennale dei fabbisogni del personale (art. 6, del D.Lgs. 165/2001, così come modificato dal D.Lgs. n. 75 del 25.05.2017);
- non hanno effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale (art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, come modificato dalla Legge di stabilità per il 2012);
- non hanno approvato il Piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità (art. 48, comma 1, del D.Lgs. 198/2006);
- non hanno ridotto le spese di personale rispetto al triennio 2011-2013 (art. 1, comma 557-quater della legge 296/2006);
- non hanno rispettato l'obbligo della certificazione dei crediti (art 27 c. 2 lett. c) D.L. 66/2014 convertito il L. 89/2014);
- non hanno rispettato il pareggio di bilancio nell'anno precedente (art. 9 c 1 L. 243/2012, art. 1 c. 723 lett. e) L. 208/2015 e comma 475 lett. e) L. 232/2016);
- versano in condizioni di deficiarietà strutturale, in condizioni di accesso alle procedure di riequilibrio pluriennale o stato di dissesto;
- non è stato rispettato l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario (art. 1 c. 470 L. 232/2016);
- non sono stati rispettati i termini di approvazione del bilancio di previsione, rendiconto di gestione, bilancio consolidato ed invio dei relativi dati alla banca dati delle P.A. (art. 9 c. 1-quinquies del D.L. 113/2016);
- non hanno adottato il Piano della Performance (art. 10, comma 5, D.lgs.150/2009),

e che la verifica dei presupposti in argomento dovrà comunque essere effettuata nel momento in cui si dovesse procedere ad effettive assunzioni;

Tenuto conto che l'Ente, per l'anno 2022, ultimo rendiconto approvato, ha conseguito un risultato di competenza non negativo come previsto dalla Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) e altresì risulta in equilibrio pluriennale in via previsionale per gli anni 2024/2026.

**richiamata** la tabella dei parametri obiettivi per Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario;

**richiamata** la proposta di deliberazione di Giunta Comunale suddetta, con la quale viene adottato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) dell'Ente 2024-2026, preordinato a sostituire, integrandoli in un unico piano organico, alcuni dei vigenti strumenti di programmazione, tra i quali il Piano triennale dei fabbisogni di personale;

**visti** in merito i pareri favorevoli ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs 267/2000 ed art. 2 del vigente regolamento di regolarità tecnica e di regolarità contabile.

**valutate** le previsioni assunzionali previste nel Piano fabbisogni 2024-2026:

- compatibili con le vigenti normative in materia di assunzione di personale negli enti locali;
- coerenti con le capacità assunzionali a tempo indeterminato nel triennio 2024/2026, in base a quanto previsto dall'art. 33 del DL 34/2019, dal DM 17.3.2020 e dalla circolare sul DM attuativo dell'art. 33, comma 2, del Decreto-legge n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale;
- rispettose del principio di contenimento della spesa per il personale previsto dall'art. 1 c. 557 della L. 296/2006;

Ai sensi dell'art.19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 239 c.1 lett. c) del D. L.gs 18/08/2000, n. 267;

### **esprime**

**parere favorevole** alla proposta di deliberazione avente oggetto primo aggiornamento al Piano triennale dei fabbisogni del personale 2024/2026 – Sezione 3.3 del Piano integrato di attività ed organizzazione (PIAO) 2024-2026 ex art.6 del D.L. n. 80/2021, convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021; e **assevera** il mantenimento dell'equilibrio pluriennale 2024-2026 rispetto ai contenuti del Piano dei Fabbisogni del personale 2024-2026 contenuto nella sezione 3.3 del PIAO 2024-2026.

Il Revisore dei Conti

Ivana Simionato (firmato digitalmente)